



ATTO N. 1008

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 662 del 11/06/2012)

**“RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011”**



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 05/10/2012*

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 10/10/2012



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 662 DEL 11/06/2012

OGGETTO: Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2011"

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Assente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "~~Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2011~~" presentata dal Direttore Giampiero Antonelli

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Gianluca Rossi avente ad oggetto: Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2011";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Vista la nota del Comitato legislativo n. prot. 80851 del 23/05/2012 con cui è stato espresso parere favorevole al disegno di legge testé menzionato;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e dalla relativa relazione;



Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2011", la relazione che lo accompagna ed i relativi allegati;
- 2) di trasmetterlo al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale del 08/07/2005 n. 22;
- 3) di dare mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, dopo l'acquisizione della Relazione del Collegio dei Revisori, al Consiglio regionale;
- 4) di indicare l'Assessore alla Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane e patrimoniali e semplificazione amministrativa di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**IL PRESIDENTE**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2011"

RELAZIONE

Il rendiconto generale, predisposto sulla base dei risultati dell'intera attività amministrativa realizzata nell'anno di riferimento, rappresenta l'ultimo atto del processo iniziato in sede di programmazione; tale documento è stato predisposto sulla base della L.R. n.13/2000 recante la "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria.

Il rendiconto generale si compone del conto del bilancio, del conto del patrimonio ed del conto economico.

Il conto del bilancio rappresenta il documento che, con riferimento al bilancio annuale di previsione, riporta le risultanze contabili delle entrate e delle spese avvenute nell'anno; attraverso esso, viene data dimostrazione, secondo le regole della contabilità finanziaria, del rispetto della gestione autorizzatoria delle previsioni del bilancio annuale del quale ricalca la medesima struttura; nel dettaglio, il conto del bilancio espone analiticamente per ogni entrata e ogni spesa:

- le operazioni di gestione per le quali si è completato nell'esercizio il sottostante ciclo finanziario;
- le operazioni di gestione dei residui rivenienti da cicli finanziari avviati e non conclusi in esercizi precedenti;
- i movimenti di cassa;
- i residui esistenti a fine gestione, sia sorti dalla gestione degli stanziamenti di competenza dell'anno che provenienti dagli esercizi precedenti;
- le variazioni intervenute rispetto alle previsioni, evidenziando le eventuali maggiori o minori entrate e le maggiori o minori spese, nonché le variazioni della consistenza dei residui.

Il conto del bilancio si completa con la dimostrazione del risultato di amministrazione, saldo contabile che fornisce una rappresentazione sintetica degli effetti della gestione finanziaria.

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, mentre nel conto economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi di esercizio individuati apportando ai dati finanziari esposti nel conto del bilancio i necessari correttivi al fine di comporre la dimensione non numeraria del risultato economico.

Per quanto riguarda la procedura di formazione del rendiconto e in relazione al vigente quadro normativo, si evidenzia che l'art. 89 stabilisce che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale il rendiconto generale corredato oltre che del relativo disegno di legge, dai seguenti allegati:

- a) la relazione della Giunta regionale di cui all'art. 88;
- b) la relazione del Collegio dei revisori;
- c) i rendiconti degli enti di cui all'art. 52.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2011"

Art. 1
(Oggetto)

1. Ai sensi del Titolo V della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e sue successive modifiche ed integrazioni è approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2011, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

Art. 2
(Entrate di competenza del conto del bilancio 2011)

1. Le entrate di competenza tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, da alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2011, ammontano a complessivi € 2.647.387.979,50, di cui rimosse € 2.217.034.965,44 e rimaste da riscuotere € 430.353.014,06.

Art. 3
(Spese di competenza del conto del bilancio 2011)

1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2011 ammontano a complessivi € 2.806.737.271,15, di cui pagate € 2.308.351.507,84 e rimaste da pagare € 498.385.763,31.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 4

(Residui attivi e passivi di competenza accertati alla chiusura dell'esercizio 2011)

1. I residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate € 430.353.014,06;

b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate € 498.385.763,31.

Art. 5

(Residui attivi degli esercizi 2010 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011)

1. La gestione dei residui attivi degli esercizi 2010 e precedenti, durante l'anno 2011, presenta i seguenti risultati finali:

a) consistenza al 1° gennaio 2011
€

1.663.036.304,91;

b) accertamento nel 2011 di maggiori residui attivi
€
26.761,65.

2. L'importo complessivo dei risultati finali di cui al comma 1, ammontante a € 1.663.063.066,56, è così articolato:

a) riscossi durante l'anno 2011
€

599.467.536,35;

b) eliminati per insussistenza
€

2.412.268,65;

c) rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2011
€

1.061.183.261,56.

Art. 6

(Residui passivi degli esercizi 2010 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. La gestione dei residui passivi degli esercizi 2010 e precedenti, durante l'anno 2011, presenta come risultato finale una consistenza al 1° gennaio 2011 di € 1.508.709.072,22, di cui:

- a) pagati durante l'anno 2011
€
513.934.987,95;
- b) eliminati per insussistenza o prescrizione
€
11.449.514,27;
- c) eliminati per perenzione
€ 3.960.100,99;
- d) rimasti da pagare al 31 dicembre 2011
€
979.364.469,01.

Art. 7
(Situazione amministrativa)

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è determinato nell'importo di € 311.441.058,50, come evidenziato dai seguenti dati:

- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio
€
382.894.931,57;
- b) residui attivi per un totale di
€
1.491.536.275,62, di cui:
- 1) della competenza dell'esercizio 2011
€
430.353.014,06;
- 2) degli esercizi 2010 e precedenti
€
1.061.183.261,56;
- c) residui passivi per un totale di €1.477.750.232,32, di cui:
- 1) della competenza dell'esercizio 2011
€
498.385.763,31;
- 2) degli esercizi 2010 e precedenti
€ 979.364.469,01;
- d) saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 ammontante ad €

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

396.680.974,87, determinato come somma algebrica delle lettere a), b) e c);

e) somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2012 a norma dell'articolo 82 della l.r. 13/2000, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata,

€ 708.122.033,37;

f) quote di fondi speciali dell'anno 2011, da utilizzare nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 13/2000, € 0,00;

g) disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011 € 311.441.058,50, determinato come somma algebrica delle lettere d), e) ed f).

Art. 8
(Conto di tesoreria)

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2011 presenta i seguenti dati finali:

a) fondo di cassa al 1° gennaio 2011
€

388.678.925,57;

b) riscossioni per un totale di € 2.816.502.501,79, di cui:

1) in conto competenza
€

2.217.034.965,44;

2) in conto residui attivi
€

599.467.536,35;

c) pagamenti per un totale di € 2.822.286.495,79, di cui:

1) in conto competenza
€

2.308.351.507,84;

2) in conto residui passivi
€

513.934.987,95;

d) fondo di cassa al 31 dicembre 2011
€

382.984.931,57.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 9
(Conto del patrimonio)**

1. È approvato il conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2011, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a) attività:		
1) immobilizzazioni	€	
551.339.362,51		
2) attivo circolante	€	
1.885.048.476,41		
totale attività	€	
2.436.387.838,92		
b) passività:		
1) patrimonio netto	€	
947.511.152,82		
2) debiti	€	
1.483.936.377,14		
3) ratei e risconti	€	
4.940.308,96		
totale passività	€	
2.436.387.838,92		

**Art. 10
(Conto economico)**

1. È approvato il conto economico per l'esercizio finanziario 2011, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a) proventi della gestione	€	
1.840.856.798,64		
b) costi della gestione	€	
1.867.814.441,84		
risultato della gestione (a-b)	€	
(26.957.643,20)		
c) proventi da contributi e trasferimenti	€	
233.523.843,35		
d) costi della gestione vincolata	€	
256.918.527,24		

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

risultato della gestione vincolata (c-d)	€
(23.394.683,89)	
risultato della gestione operativa (a-b)+(c-d)	€
(50.352.327,09)	
e) proventi ed oneri finanziari	€
(27.470.241,04)	
f) proventi ed oneri straordinari	€
10.149.575,44	
risultato economico dell'esercizio (a-b)+(c-d)+e+f	€
(67.672.992,69)	



Art. 11
(Allegati)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84, comma 3, della l.r. 13/2000 al rendiconto generale della Regione Umbria, sono allegati:

a) la relazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 88 della l.r. 13/2000 (Allegato Q);

b) il rendiconto degli enti di cui all'articolo 52, comma 4, della l.r. 13/2000 (Allegato R) i cui dati riassuntivi sono esposti nelle Appendici da R1 a R5, di seguito indicate:

- Appendice R1 – Agenzia Umbria Sanità, istituita con legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (anno 2008);
- Appendice R2 – Agenzia Umbria Sanità, (anno 2009);
- Appendice R3 – Agenzia Umbria Sanità, (anno 2010);
- Appendice R4 - Centro Studi Giuridici e Politici, istituito con legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (anno 2010);
- Appendice R5 - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Terni, istituita con legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (anno 2010);

c) i bilanci di esercizio delle società a partecipazione finanziaria della Regione, di cui all'articolo 52, comma 5, della l.r. 13/2000 (Allegato R) i cui dati riassuntivi sono esposti nelle appendici RA1 a RA19 di seguito indicate:


REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- RA1) Oleificio Coop. Intercomunale di Lugnano in Teverina Società Cooperativa Agricola ANNO 2009
- RA2) Azienda Silvio Pastorale di Valle Oblita Società Cooperativa Agricola ANNO 2010
- RA3) Cooperativa Oleificio Pozzolese Società Cooperativa Agricola Castiglione del Lago ANNO 2010
- RA4) Cantina Monrubio Società Cooperativa Agricola in Castel Viscardo ANNO 2010
- RA5) C.A.M.A.U.L. Cooperativa Agricola Montana Alta Umbria Latte in Fossato di Vico ANNO 2010
- RA6) Cooperativa Oleificio coltivatori diretti di Guardea Società Cooperativa Agricola ANNO 2011
- RA7) Frantoio Sociale Intercomunale di Arrone Società Cooperativa Agricola in Montefranco ANNO 2011
- RA8) Oleificio coltivatori diretti di Amelia Società Cooperativa Agricola ANNO 2011
- RA9) Oleificio cooperativo il progresso Società Cooperativa agricola in Panicale ANNO 2011
- RA10) Oleificio Coop. Intercomunale di Lugnano in Teverina Società Cooperativa Agricola ANNO 2011
- RA11) Terre del Carpine Società Cooperativa Agricola in Magione ANNO 2011
- RA12) Oleificio cooperativo tra produttori agricoli società cooperativa agricola in Castel Ritaldi ANNO 2011
- RA13) Cantina Monrubio Società Cooperativa Agricola in Castel Viscardo ANNO 2011
- RA14) Cooperativa Oleificio Montecchio C.O.M. Società Cooperativa Agricola ANNO 2011
- RA15) Spoleto Ducale Casale Triocco Società Cooperativa Agricola in Spoleto ANNO 2011
- RA16) Cooperativa olivicola coltivatori diretti Società Cooperativa Agricola in Penna in Teverina ANNO 2011
- RA17) Gruppo Grifo Latte Società Cooperativa Agricola in Ponte S. Giovanni(PG) ANNO 2011
- RA18) Gruppo Agricooper Società Cooperativa Agricola ANNO 2011

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- RA19) Gruppo Cooperative Agricole di Trevi ANNO 2011
- RA20) Molini popolari riuniti Società Cooperativa Agricola in Ellera ANNO 2011

d) la relazione del Collegio dei revisori (Allegato S).



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note al ddl

Nota all'art. 1:

— La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11),

è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32) e 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.).

Nota all'art. 7, comma 1, lett. e) ed f):

— Il testo degli artt. 29 e 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 29

(Fondi speciali)

1. La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegare, la legge finanziaria regionale indica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l'oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.

2. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di bilancio.

4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

5. Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 36.

Art. 82

(Residui passivi. Nozione)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 67 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. Salvo quanto disposto dal comma 5, tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

norma dell'articolo 59 entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

3. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale. Trascorso tale termine non si fa più luogo alla conservazione delle predette somme nel conto dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti.

4. Possono tuttavia essere mantenute, nel conto dei residui, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, le somme relative a spese in conto capitale.


5. Alla conservazione del conto dei residui delle somme di cui al comma 3, provvede la Giunta regionale con deliberazione da adottare, entro il 31 gennaio successivo al termine dell'esercizio e da comunicare al Consiglio regionale, entro dieci giorni.

6. Le somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità.».

Note all'art. 11:

— Il testo degli artt. 52, commi 4 e 5, 84, comma 3, e 88 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

segue atto n. 662 del 11 FEB 2012



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

«Art. 52
(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)
Omissis.

4. I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 85, 86 e 87.

5. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell'anno cui si riferiscono.

Art. 84
(Definizione e contenuti)
Omissis.

3. Al rendiconto generale sono allegati:
a) la relazione della Giunta regionale di cui all'articolo 88;
b) la relazione del Collegio dei revisori;
c) le relazioni relative ai controlli previsti dall'articolo 47, comma 3, dello Statuto;
d) i rendiconti degli enti di cui all'articolo 52.

Art. 88
(Relazione della Giunta regionale)

1. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico della gestione e in cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi degli strumenti della programmazione di cui al Titolo II della presente legge.».

— La legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1, recante "Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici", è pubblicata nel B.U.R. 28 gennaio 2003, n. 4.

— La legge regionale 19 giugno 2002, n. 11, recante "Istituzione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale

(A.T.E.R.)" (pubblicata nel B.U.R. 3 luglio 2002, n. 29), è stata abrogata con legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 recante Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale (pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 2010, n. 36).

— L'Agenzia Umbra Sanità è stata istituita con legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 recante "Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica" (pubblicata nel B.U.R. 16 marzo 2005, n. 12) è stata modificata con legge regionale 16 maggio 2007, n. 16 recante "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica) e abrogazione della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Istituzione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES), così come modificata dall' art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4" (pubblicata nel B.U.R. 23 maggio 2007, n. 22)



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI

OGGETTO: Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2011"

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 06/06/12

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

OGGETTO: Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2011"

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 06/06/2012

Assessore Gianluca Rossi

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore